

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

DOMANDA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

AI SENSI DELL'ART 67 E SS. DEL D. LGS. 12.1.2019 N. 14

(C.C. CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA)

Proposta da

CRUDI VALERIA

Codice Fiscale CRD VLR 74M53 A271E

**PIANO DEL CONSUMATORE
CRUDI VALERIA**

A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a large loop and a vertical line extending downwards.

INDICE

1. L'Incarico

2. L'Obiettivo del lavoro

3. Le verifiche

3.1. Presupposti e metodi di verifica

3.2. L'Accesso agli archivi e alle banche dati

3.3 La sussistenza dei requisiti per la presentazione del piano

•Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi

•Indicazione delle cause d'indebitamento

•La convenienza del piano

3.4. Composizione del nucleo familiare

3.5. Spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare

3.6. Reddito complessivo del nucleo familiare

3.7. Elenco dei beni del debitore

3.8. Elenco dei creditori con indicazioni delle somme dovute

3.9. Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni

3.9 Veridicità dei dati

4. Il contenuto dell'accordo



1. L'INCARICO

In data 22 gennaio 20, la Sig.ra **CRUDI VALERIA**, nata a _____ con codice fiscale **CRD VLR 74M53 A271E**, residente in _____ recapito telefonico _____ indirizzo mail _____ .it ha dato mandato di rappresentarla e difenderla, congiuntamente e disgiuntamente, agli **Avv.ti CAPONE ALESSANDRO**, del foro di Pisa, con codice fiscale _____, con studio in San Giovanni alla Vena (PI), in Via Simone Martini n. 12, con pec a.capone@pec.studiocapone.it e **SILVESTRINI SIMONE**, del foro di Pistoia, con codice fiscale **SLV SMN 82B05 G713R**, con studio in Pistoia, in largo Molinuzzo n. 13, con pec simone.silvestrini@pec.avvocatipistoia.it per mezzo del quale intende depositare presso il Tribunale di Ancona l'istanza di accesso alla Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ex legge 27.01.2012 n. 3, con la quale si chiede la nomina di un Professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. 16.03.1942 n. 267 e successive modifiche al fine di svolgere le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15 L. 3/2012.

Con lo stesso mandato, il debitore, ha conferito incarico per la predisposizione della proposta del Piano del Consumatore con la relativa relazione di fattibilità per la soddisfazione dei crediti ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e seguenti della L. 3/2012, modificata dall'art. 18, commi 1 e 2 bis, del D.L. 18.10.2012, convertito con modifiche dalla legge 17.12.2012 n. 221, norma recentemente riformata come noto dal Codice della Crisi e dell'insolvenza (CCI) entrato in vigore lo scorso 15.7.2022, cui quindi si fa riferimento nel prosieguo.

2. L'OGGETTO DEL LAVORO

Con la L. 3/2012, è stato previsto e disciplinato l'istituto della Composizione della Crisi da sovraindebitamento a favore dei soggetti che non possono godere della procedura fallimentare e del concordato preventivo.

Con le modifiche apportate con il Decreto Sviluppo Bis, per la prima volta il Legislatore definisce per esclusione le procedure di cui alla L. 3/2012 come "**procedure concorsuali**", introducendo nel nostro ordinamento una procedura concorsuale anche nei confronti del debitore persona fisica, attivabile solo dal debitore stesso e non dai creditori.

Obbiettivo del presente lavoro consiste nella predisposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e della relativa fattibilità.

Tale attività di verifica deve innanzitutto muovere dall'analisi della documentazione prodotta dall'istante.

3.1 L'ACCESSO AGLI ARCHIVI E ALLE BANCHE DATI



Ai fini della presente proposta, l'istante, con i professionisti che la assistono, ha eseguito i seguenti adempimenti:

- a) ha messo a disposizione del gestore Centrale Rischi della Banca d'Italia,
- b) ha riscontrato la richiesta del gestore circa l'assenza, oltre ai documenti dallo stesso prodotti e dallo scrivente prodotti, esistano altri documenti/ informazioni/ dati potenzialmente rilevanti;
- c) ha indicato la composizione del nucleo familiare;
- d) ha prodotto gli estratti di Ruolo presso Agenzia delle Entrate Riscossione che vengono successivamente allegati;
- e) ha effettuato le visure presso il PRA , dalle quali sono emersi beni intestati;
- f) ha segnalato l'assenza di protesti di titoli a proprio carico ;
- g) ha segnalato l'assenza di decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico delle parti negli ultimi 5 anni, diversi da quelli indicati nel piano (pignoramento in essere) ;
- h) ha esposto nel presente piano la situazione patrimoniale del debitore.

Tutta la documentazione sopra indicata è conservata agli atti ed ove utile alla comprensione della presente proposta è inserita in allegato richiamandone la presenza.

la situazione esposta è aggiornata alla data del 30.06.2022 e in tale data il debitore rende qui una dichiarazione di veridicità delle informazioni rese relative al possesso dei requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento che non possono essere verificate tramite analisi documentale.

3.2 LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO

A) REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

Si ritiene la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi della parte preponente l'accesso alla procedura di composizione della crisi.

Requisito soggettivo


I soggetti che possono essere ammessi alla procedura sono tutti coloro i quali non siano assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942.

Pertanto, alla procedura, possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti che:

- non svolgano attività d'impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi);
- sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 9 L.F.;
- sono start up innovative, indipendentemente dalle loro dimensioni, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge;
- sono imprenditori o enti privati non commerciali, quali ad esempio gli imprenditori agricoli.

Il debitore in oggetto non svolge attività d'impresa e riveste quindi la qualifica di "consumatore".

La metodologia di verifica adottata ed i documenti raccolti provano inconfutabilmente detta qualifica.



Requisito oggettivo

Secondo la L 3/2012, e oggi in base al CCI che è subentrato a tale norma, il debitore deve:

- trovarsi in una situazione di sovraindebitamento che ai sensi dell'art. 2 CCI è: "lo stato di crisi o di insolvenza...", vale a dire "a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- non essere soggetto a procedure concorsuali;
- non essere stato esdebitato nei precedenti 5 anni o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte
- non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- aver fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sussistenza economica e patrimoniale;

Il presupposto oggettivo rappresentato dallo stato di sovraindebitamento risulta verificato attraverso l'analisi della situazione reddituale del debitore rispetto alla massa complessiva dei debiti così come ampiamente descritta nei paragrafi precedenti.

- Il presupposto oggettivo rappresentato dal non essere soggetto a procedure concorsuali risulta evidente dalla qualifica di consumatore del debitore;
- Il presupposto oggettivo del non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto) uno strumento di cui alla L. 3/2012, e oggi dell'esdebitazione risulta comprovato dalla dichiarazione resa dal debitore come già indicato;
- Il presupposto oggettivo dell'aver fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sussistenza economica e patrimoniale, risulta ampiamente provato in narrativa e consente al sottoscritto professionista di affermare che il debitore ha fornito con solerzia e precisione tutta la documentazione richiesta per costruire compiutamente la propria situazione economica.
- Il presupposto oggettivo della mancanza di mala fede colpa grave o frode e atti di disposizione in frode ai creditori: sul punto, dalla documentazione raccolta non è stata rilevata la presenza di alcun atto in frode ai creditori. La circostanza risulta ulteriormente comprovata dalla dichiarazione resa dal debitore come già indicato nel paragrafo 3.8 di assenza di atti di disposizione negli ultimi 5 anni.

Da quanto di seguito esposto si può

concludere

che, la parte proponente possiede i requisiti soggettivi ed oggettivi per ottenere l'ammissione alla procedura di composizione della crisi.

B) L'INDICAZIONE DELLE CAUSE DI INDEBITAMENTO



MISSISS

Si da atto inoltre del fatto che il compenso dell'OCC, come da verbale sottoscritto, è stato versato già in gran parte nella fase antecedente il deposito e che quindi residuano complessivi lordi da corrispondere all'OCC, che andranno pagati in prededuzione al 100%, oltre alle spese di gestione del piano (registrazione decreto, eventuali trascrizioni, tenuta conto), per un totale complessivo di prededuzioni che si stima in residui € _____.

L'esecuzione del piano avverrebbe, al fine di massimo contenimento dei costi, senza nomina di liquidatore, non richiesto dalla norma, non essendo prevista la vendita di beni, mediante versamento dell'importo mensile su conto dedicato, da accendere da parte della ricorrente, e riparti semestrali ai creditori effettuati dalla stessa da tale conto, secondo l'ordine dei privilegi, con rendicontazione all'OCC (invio estratti conto) per la vigilanza demandata allo stesso.

TABELLA RIEPILOGATIVA

ACCORDO CON CESSIONE CREDITI		
TOTALE DEBITI	€	
Quota reddito disponibile 5 anni	€	Euro
Stima costo della procedura	€	
Valore netto ricavato	€	
COPERTURA DEBITI PRIVILEGIATI	100,00%	
COPERTURA DEBITI CHIROGRAFARI	10,23 %	

RIEPILOGO POSIZIONI E COPERTURA CON PIANO DEL CONSUMATORE

Creditori	Importo complessivo - Euro	Importo coperto in piano del consumatore IN 5 ANNI DALL'OMOLOGA	Percentuale di realizzo
SPESE PREDEDUZIONE OCC/ registrazione / tenuta conto	€	€	100%
ENTI (AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE E NON) IN PRIVILEGIO	€.	€	100 %
ENTI (AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE E NON) IN CHIRO	€.	€	10,23%
FINANZIAMENTO	€	€	10,23%
SCOPERTO DI CONTO	€	€	10,23%
CORRENTE	€.	€	10,23%
	€.	€	10,23%
FINANZIAMENTO	€	€	10,23%
	€.	€	10,23%

TOTALE			
--------	--	--	--

Tutto quanto sopra premesso ed illustrato, la Sig.ra Valeria Crudi, così come rappresentata e difesa,

CHIEDE ACCOGLIERSI LE SEGUENTI

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale in composizione monocratica:

omologare la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata ex artt. 67 e seguenti del CCI, emettendo i provvedimenti di cui all'art 70 del cci, con ogni conseguente adempimento, per le comunicazioni ai creditori e per la cessazione dei pignoramenti e trattenute sullo stipendio;

disporre altresì da subito, con il decreto di cui all'art 70 c.1 CCI e nelle more dell'omologa, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, il divieto di avvio di ulteriori, e in genere la cessazione delle attuali trattenute sullo stipendio in forza di pignoramento o cessione di credito;

nelle more del procedimento, ove ritenuto opportuno, concedere termine per apportare eventuali integrazioni alla proposta e/o produrre nuovi documenti;

omologare il piano del consumatore come sopra delineato;

prevedere nel decreto di omologa ogni altro provvedimento che la S.V. III.ma ritenga opportuno adottare.


Allegati:

- 1) documento di identità
- 2) elenco spese mensili redatte dalla sig.ra Crudi Valeria
- 3) estratto di ruolo agenzia delle entrate riscossione
- 4) omologa sentenza di separazione
- 5) decreto ingiuntivo verso la sig.ra Crudi Valeria
- 6) visura al pra
- 7) stato di famiglia
- 8) Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni
- 9) ultime tre certificazioni uniche
- 10) ultime dodici buste paga
- 11) finanziamento del 03/2015
- 12) finanziamento del 11/2019
- 13) lit: scoperto di conto corrente
- 14) debito verso (pignoramento e atti)
- 15) io : debito residuo per spese condominiali
- 16) Elenco dei creditori, con indicazione somme dovute e cause di prelazione
- 17) Consistenza composizione del patrimonio
- 18) Centrale Rischi della Banca d'Italia,
- 19) Conservatoria dei Registri Immobiliari - visura catastale negativa


La sottoscritta CRUDI VALERIA dichiara di aver preso visione della Proposta di Piano così come redatto, e di approvarlo in quanto veritiero in base alla documentazione reperita e alle proprie dichiarazioni fornite, e che per quanto a sua conoscenza non esistono ulteriori debiti / crediti a suo carico..

Esprimo il mio pieno consenso al trattamento dei miei dati personali, così come previsto dal D. L.gvo n. 196/2003 e s. M.

Ancona, li 01.08.2022



Avv. Alessandro Capone

Valeria Crudi


Avv. Simone Silvestrini

